Accordo Quadro, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50 del 2016, avente ad oggetto il servizio di distruzione delle imbarcazioni impiegate nell'immigrazione clandestina sequestrate e site nei territori di riferimento delle regioni Puglia, Molise e Basilicata.

CIG 8574941929

Operatore economico aggiudicatario:_____

Rappresentante Operatore economico aggiudicatario:_____

Stazione Appaltante: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT IX - Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, Bari.

Rappresentante Stazione Appaltante: Vito De Benedictis

RUP: Vito De Benedictis, tel. +39/0809180171,
e-mail: dir.puglia-molise-basilicata.supporto@adm.gov.it.

Direttore dell'esecuzione: eventualmente nominato in sede di contrattazione attuativa; in sua assenza, ovvero in caso di mancata nomina, le sue funzioni come specificate nel corpo dell'accordo e nei testi normativi e negoziali in esso richiamati vengono assorbite dal R.U.P.

Per gli aspetti giuridico-contrattuali:
Sezione acquisti:
Responsabile: Luca Uggento, tel. +39/0809180161,
e-mail: dir.puglia-molise-basilicata.supporto.acquisti@adm.gov.it.
Funzionario istruttore: Claudio De Flaviis, tel. +39/0809180138
e-mail: dir.puglia-molise-basilicata.supporto.acquisti@adm.gov.it.

Per gli aspetti amministrativo-contabili:
Reparto Amministrazione e Controllo:
Responsabile: Annarita De Salvatore, tel. +39/0809180144,
e-mail: dir.puglia-molise-basilicata.supporto.amministrazione@adm.gov.it.

Art. 1 Causa, oggetto, durata e valore massimo dell'Accordo quadro.

L'Accordo quadro riguarda la ripetuta prestazione ad opera dell'Operatore economico aggiudicatario, su richiesta della Stazione appaltante e al fine del pagamento postumo a carico della medesima del relativo corrispettivo monetario, del servizio di distruzione dei natanti, imbarcazioni e navi (in futuro generalmente e indistintamente "imbarcazioni") impiegati nell'immigrazione clandestina, sequestrati dall'autorità giudiziaria e custoditi nei territori di riferimento delle regioni Puglia, Molise e Basilicata. Ciò per un numero indefinito di volte entro il quadriennio 2021-2025 e il limite massimo di controvalore cumulato di 2.000.000 € (n.b. tale massimale è da intendersi

connotato da un certo grado di tolleranza in quanto potrà oscillare, ovvero aumentare o diminuire, nella misura di 1/5 secondo la modalità - per determinazione della Stazione appaltante fuori, quindi, da qualsivoglia dinamica negoziale - e ricorrendo la condizione (necessità) di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) (vd. *infra* art. 12).

Il servizio di distruzione a seconda dei casi si articola nelle seguenti alternative tipologie d'intervento:

- intervento di tipo A "Distruzione delle imbarcazioni sequestrate e confiscate dall'autorità giudiziaria italiana in quanto utilizzate per reati d'immigrazione clandestina, approdate e/o custodite nei territori delle regioni Puglia, Molise e Basilicata";

- intervento di tipo B "Distruzione delle imbarcazioni sequestrate e confiscate dall'autorità giudiziaria italiana in quanto utilizzate per reati d'immigrazione clandestina, approdate e/o custodite nei territori delle regioni Puglia, Molise e Basilicata in stato di affondamento parziale o totale in prossimità della banchina di ormeggio";

Il servizio secondo le esigenze dettate dalle intensità, modalità e distribuzione dei flussi immigratori illegali in territorio italiano, verrà di volta in volta commissionato tramite stipulazione d'apposito contratto attuativo da parte dell'Operatore economico aggiudicatario e della Stazione appaltante nel rispetto della seguente procedura:

- La Stazione appaltante investita del compito di distruzione dalle autorità competenti invita l'Operatore economico aggiudicatario a peritare l'imbarcazione (misurazione delle sue dimensioni e condizioni di giacenza rilevanti ai fini della determinazione del prezzo della prestazione così come dai criteri e valori del tariffario offerto in sede di gara) previo sopralluogo da accordare e compiere entro 10 o 5 giorni lavorativi, a seconda che si tratti di un intervento di tipo A o B, col direttore d'esecuzione o altro referente di parte pubblica di generalità e recapiti oggetto di comunicazione tramite lo stesso invito;

- Il Direttore d'esecuzione o, in alternativa, il referente incaricato terminato il sopralluogo ne rilascia apposita certificazione all'Operatore economico aggiudicatario della quale dà immediata comunicazione altresì al RUP e alla Stazione appaltante per mezzo della Sezione acquisti;

- L'Operatore economico aggiudicatario entro 5 giorni lavorativi dalla definizione del sopralluogo e del contestuale rilascio del relativo certificato provvede a favore della Stazione appaltante all'invio del documento di perizia dell'imbarcazione debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;

- La Stazione appaltante laddove concordi con i valori riportati nella perizia entro 7 giorni lavorativi dalla sua ricezione (a tal fine provvede altresì alla sua comparazione con la corrispondente scheda tecnica della Capitaneria di Porto) invia all'Operatore economico il contratto attuativo debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;

- L'Operatore economico aggiudicatario entro 5 giorni lavorativi sottoscrive digitalmente e restituisce alla Stazione appaltante il suddetto contratto corredato di un cronoprogramma nel quale dettagliare e scadenzare le varie fasi di esecuzione della prestazione (vd. *infra*);

- L'Agenzia laddove non concordi con i valori riportati nella perizia dell'Operatore economico aggiudicatario attiva una procedura di contestazione articolata attraverso i seguenti passaggi:

  - Il Direttore dell'esecuzione entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della Stazione appaltante della perizia dell'imbarcazione redige e invia all'Operatore economico una richiesta motivata di rettifica della medesima;

  - L' Operatore economico entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta richiesta provvede a darle risposta:

    - <u>positiva,</u> tramite rinnovo dell'invio della perizia modificata in modo conforme alle osservazioni della controparte pubblica con conseguente prosecuzione della normale e incontrastata procedura di commissionamento del servizio;

    - <u>negativa</u> tramite formulazione e invio di una memoria illustrativa delle proprie controdeduzioni a difesa della perizia già inoltrata, con conseguente prosecuzione della normale e incontrastata procedura di commissionamento in caso di giudizio di persuasività da parte dell'Agenzia, oppure in

caso contrario, di attivazione ad opera della medesima della canonica procedura di contestazione d'inadempimento contrattuale;

Il servizio dovrà essere realizzato entro il termine finale riportato nel contratto attuativo a sua volta dedotto, tenuto conto della tipologia d'intervento, A o B, e della localizzazione dell'imbarcazione di relativa incidenza, dai termini di cui all'offerta tecnica presentata e secondo modalità e procedure di esecuzione identiche o, secondo giudizio condiviso puntualmente dalle parti sulla base delle necessità imposte dalle peculiarità dei casi concreti, formalmente simili e sostanzialmente equivalenti a quelle previste dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2003 e qui di seguito sommariamente riportate:

- reperimento delle autorizzazioni necessarie sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza, dell'ambiente e dell'operatività portuale;
- allestimento cantiere;
- messa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza di previsione normativa, con particolare riguardo alla facile accessibilità al cantiere e agli eventuali mezzi di soccorso;
- Messa in sicurezza del relitto, in particolare, adozione di tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi di diffusione nell'ambiente di materiali inquinanti;
- rimozione dall'imbarcazione di tutti i rifiuti ivi presenti, in particolare aspirazione di tutte le acque, carburanti, oli ed altri liquidi ancora trattenuti;
- trasporto, trattamento e successivo smaltimento degli elementi di cui al punto precedente;
- alaggio dell'imbarcazione;
- demolizione dell'imbarcazione;
- attribuzione alle varie categorie di rifiuto del codice CER, anche, se necessario, ricorrendo ad analisi di laboratorio;
- smaltimento del risultato demolitorio presso discariche autorizzate;
- comunicazioni istituzionali previste dalla legge.

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà specificare le suddette macro-fasi di sviluppo del servizio di distruzione nelle singole sub-attività di cui si compongono e organizzare queste ultime in un cronoprogramma operativo, da trasmettere alla Stazione appaltante alla restituzione al contratto attuativo sottoscritto digitalmente (*vd. supra*).

L'Operatore economico aggiudicatario non potrà dare inizio all'esecuzione del servizio di distruzione fino a che la Stazione appaltante non avrà validato il cronoprogramma operativo tramite formulazione d'apposito nulla osta sulla base dei seguenti tre criteri di giudizio:

- compatibilità del cronoprogramma con le esigenze organizzative della Stazione appaltante e, in specie, di servizio del personale preposto al controllo dell'esecuzione;
- coincidenza o equivalenza del cronoprogramma con la procedura di esecuzione di cui alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 2003;
- compatibilità del cronoprogramma con il termine finale di prestazione del servizio definito nel contratto attuativo e dedotto dalle su riportate tabelle temporali.

In caso di negazione del nulla osta al cronoprogramma motivata sulla base dei criteri secondo e/o terzo l'Agenzia provvederà all'attivazione della canonica procedura di contestazione d'inadempimento contrattuale).

Se l'Operatore economico aggiudicatario per fatti straordinari, non prevedibili ed estranei alla sua sfera di azione, come ad es. la presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse e proibitive, non sarà in grado, in tutto o in parte, di iniziare o proseguire utilmente e a regola d'arte l'esecuzione del servizio ne renderà edotto il

Direttore dell'esecuzione, tramite comunicazione contenente la descrizione della c.d. "forza maggiore". Il Direttore dell'esecuzione se concorde con la valutazione dell'Operatore economico aggiudicatario disporrà la sospensione del servizio con la redazione e sottoscrizione d'apposito verbale (c.d. verbale di sospensione). Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. disporrà la ripresa delle attività che saranno avviate a seguito del verbale di ripresa dell'esecuzione redatto dal direttore dell'esecuzione e sottoscritto dall'aggiudicatario.

In ogni caso, se l'Operatore economico aggiudicatario per causa a esso non imputabile, non sarà in grado di ultimare la prestazione demolitoria nei termini canonici, potrà, con congruo preavviso, richiederne una proroga tramite domanda motivata, alla quale il R.U.P. entro il termine di 30 giorni e a seconda delle circostanze risponderà affermativamente o negativamente con documento motivato. La proroga laddove concessa, seppure rinnovabile con o senza soluzione di continuità tramite l'espletamento di una procedura analoga a quella di originaria concessione, non potrà essere indefinita e pertanto dovrà essere associata necessariamente a un termine finale di efficacia.

L'eventuale disposizione di sospensioni e di riprese del servizio nonché di proroghe determinerà, ovviamente, l'onere in capo alla parte privata di rivedere e aggiornare il cronoprogramma delle attività, secondo l'iter e la dialettica tra i soggetti contrattuali di cui sopra (vd. *supra*).

L'Operatore economico aggiudicatario non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna forma di indennità nei casi di ritardata o mancata ultimazione dell'esecuzione del contratto quando dipesi da ragioni non imputabili alla Stazione appaltante.

La prestazione monetaria a carico della Stazione appaltante a totale e completa remunerazione del servizio di distruzione oggetto del singolo contratto attuativo sarà determinata in relazione alla tipologia d'intervento, A o B, e alla specifica localizzazione dell'imbarcazione di relativa incidenza, sulla base delle tabelle tariffarie di cui all'offerta economica presentata irrimediabilmente fisse, ovvero non aggiornabili lungo il decorso dell'efficacia dell'accordo sulla basa di qualsivoglia parametro, compresa l'inflazione, e onnicomprensive, i cui valori, cioè, sono da intendersi compensatori di tutto il necessario al perfetto adempimento dell'obbligazione della parte privata compresi tra gli altri i costi e gli oneri relativi all'adozione delle misure di sicurezza, all'avvio allo smaltimento/riuso dei materiali prodotti, all'assolvimento delle formalità e dei pagamenti di matrice doganale, alle eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio e all'eventuale mantenimento del galleggiamento dell'imbarcazione.

Ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, la prestazione monetaria verrà liquidata in unica soluzione, salve le condizioni ostative di cui agli artt. 30, commi 5 e 6, e 105, comma 10, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, entro 30 giorni dalla legittima e corretta emissione della fattura da parte dell'Operatore economico aggiudicatario. A tal fine la fattura dovrà:

- succedere all'accertamento della regolare esecuzione contrattuale da parte del Direttore dell'esecuzione tramite la formulazione dell'attestato di regolare esecuzione, al quale seguirà la redazione del certificato di pagamento da parte del RUP e la ricezione da parte dell'Operatore economico aggiudicatario di una e-mail contenente i dati da inserire nella fattura attraverso il Sistema di interscambio (SDI);

- succedere al rilascio da parte della Capitaneria di Porto e L'ARPA competenti per territorio dell'"attestazione di verifica della buona esecuzione dei lavori e di assenza di residui inquinanti pericolosi nello spazio interessato dalla bonifica" di cui alla circolare normativa 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- essere intestata a: "Agenzia della Dogane e dei Monopoli – Piazza Mastai, 12 – Roma – C.F. 97210890584 - P. I.V.A. 06409601009";

- riportare il C.I.G. di riferimento (quello del contratto attuativo);

- essere inviata esclusivamente alla Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e Basilicata, tramite il sistema di fatturazione elettronica, secondo quanto previsto a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 55 del 03.04.2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24/12/2007, n. 244" (a tal fine, si comunica che il Codice Univoco di questa Direzione è il seguente: FKRCDM).

In caso di aggiudicazione dell'appalto ad una R.T.I. il pagamento, con immediata liberazione della Stazione appaltante, avverrà esclusivamente nei confronti del soggetto mandatario, il quale, a sua volta provvederà alle successive ripartizioni a favore dei soggetti mandanti.

Analoga esclusività ad appannaggio dell'Operatore economico aggiudicatario vale in caso di ricorso al subappalto e/o subcontratto salvo quanto disposto dall'art.105, comma 13, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Non saranno ammesse anticipazioni sul prezzo del servizio e pagamenti in acconto.

L'Operatore economico aggiudicatario prende atto che le regolari intestazione, compilazione e invio della fattura costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte della Stazione appaltante.

In caso di contestazione di irregolarità in relazione all'esecuzione e realizzazione dell'oggetto contrattuale e/o alla fattura, i termini di pagamento decorreranno dall'avvenuta regolarizzazione.

Considerato il combinato disposto di cui agli artt. 1, 3, 7, 8, 8 bis, 9 e 68 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n, 633, le cessioni di navi destinate alla demolizione nonché i servizi prestati nei porti ed attinenti al funzionamento e alla manutenzione degli impianti ovvero al movimento di beni o mezzi di trasporto sono esenti dall'I.V.A.

Al fine di consentire e rendere trasparenti, monitorabili e facilmente intellegibili tutti i flussi finanziari relativi all'esecuzione del presente accordo e dei rispettivi contratti attuativi, i quali, salvo le poche eccezioni di previsione normativa, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Operatore economico aggiudicatario assume tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, quindi, tra gli altri, segnatamente quelli di:

- indicare gli estremi di uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati – anche in via non esclusiva – alle commesse pubbliche (Istituto Bancario – IBAN – ABI – CAB – CIN) nonché le generalità (nome, cognome e codice fiscale) dei soggetti delegati ad operare sugli stessi;

- comunicare tempestivamente, entro 7 giorni, ogni modifica dei dati trasmessi;

- introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, i subcontraenti e gli altrimenti denominati fornitori di beni e servizi della filiera delle imprese a qualsiasi titolo coinvolte nelle operazioni di distruzione, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (n.b. la Stazione appaltante col fine di verificare il rispetto di questo obbligo si riserva la facoltà di richiedere all'Operatore economico aggiudicatario l'esibizione dei negozi giuridici conclusi con tutti i soggetti della filiera delle imprese);

- dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, qualora, ovviamente, ne abbia notizia, di tutti gli inadempimenti della filiera delle imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Come disposto dall'art. 3, commi 9 bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, commi 5, della medesima fonte legislativa la Stazione appaltante comunica che il C.I.G. del presente accordo (Codice Identificativo Gara) è il seguente: 8574941929 (vd. *supra*). I C.I.G. dei relativi contratti attuativi verranno estratti e comunicati contestualmente alla loro stipulazione.

Art. 2 Commercializzazione del materiale prodotto dalla distruzione e detrazione del suo valore di vendita dal corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante

Laddove aventi un valore commerciale, l'Operatore economico aggiudicatario è tenuto alla vendita del materiale risultante dalla distruzione delle imbarcazioni, previa estinzione delle relative obbligazioni doganali e pagamento degli eventuali dazi e diritti connessi (al fine della loro dettagliata determinazione, l'Operatore economico aggiudicatario dovrà rivolgersi all'Ufficio delle Dogane competente per il territorio d'allestimento del cantiere).

L'introito risultante dalla vendita degli stessi dovrà, tuttavia, essere detratto dal corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante così come determinato sulla base delle su riportate tabelle tariffarie.

Art. 3. Assicurazione c.a.r., garanzia definitiva e obbligo di continuità della titolarità dei requisiti e delle capacità di cui agli artt. 7 e 8 del Disciplinare di gara

L'Operatore economico aggiudicatario deve adempiere secondo buona fede, diligenza e regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente accordo e con i relativi contratti attuativi.

L'Operatore economico aggiudicatario assume la responsabilità civile, contrattuale e/o extracontrattuale, per danni diretti e indiretti subiti dalla Stazione appaltante e/o da terzi che trovino causa nelle prestazioni contrattuali di propria competenza e, in specie, nella mancata, imperfetta esecuzione delle stesse.

Al fine di rispondere adeguatamente a tali eventuali posizioni di passività di natura civilistica le parti prendono atto dell'odierna sussistenza delle sotto elencate circostanze:

- l'Operatore economico aggiudicatario, direttamente o indirettamente, ovvero, per mezzo di soggetto ausiliario, ha regolarmente costituito e consegnato alla Stazione appaltante la polizza assicurativa c.a.r. (*contractors all risks*) con i seguenti estremi e valore:_____.

- l'Operatore economico aggiudicatario ha regolarmente costituito e consegnato alla Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all'art. all'art. 103, comma 9, de D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con i seguenti estremi e valore:_____.

In caso di diminuzione della garanzia definitiva per escussione parziale o totale ad opera della Stazione appaltante, l'Operatore economico aggiudicatario sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione appaltante stessa. La garanzia definiva verrà svincolata progressivamente, secondo la procedura e i limiti stabiliti dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con la semplice consegna al garante degli attestati di regolare esecuzione dei contratti attuativi. Tali documenti dovranno riportare esplicitamente l'importo della garanzia svincolabile.

La continua permanenza dell'efficacia e dell'integrità (è fatta salva la procedura di svincolamento progressivo della garanzia definitiva di cui all'art. 103, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) delle suddette coperture assicurative durante tutta la durata della vigenza dell'accordo quadro oltre a essere una condizione necessaria perché si possa validamente operare in esecuzione del servizio demolitorio costituisce contenuto di precipua importanza del plesso obbligazionario di cui al patrimonio contrattuale dall'Operatore economico aggiudicatario, il cui inadempimento è da intendersi ragione autonoma e sufficiente d'attivazione da parte della Stazione appaltante della clausola risolutiva espressa.

Lo stesso vale anche per tutti gli altri requisiti e capacità di cui agli artt. 7 e 8 del Disciplinare di gara la cui perdita in corso di vigenza ed esecuzione dell'accordo quadro da parte dell'Operatore economico aggiudicatario oppure, a seconda dei casi, dell'eventuale soggetto raggruppato, consorziato o ausiliario, è, quindi, da considerarsi grave inadempimento sanzionabile dalla Stazione appaltante con la risoluzione dell'accordo tramite ricorso alla clausola risolutiva espressa.

In caso di subappalto, la mancanza, originaria o sopraggiunta, della titolarità dei requisiti e delle capacità di cui agli artt. 7 e 8 del Disciplinare di gara così come circoscritti nell'art. 11 dello stesso documento, in capo al subappaltatore è, invece, causa di risoluzione del contratto attuativo.

Art. 4 Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è consentito in sede di contrattazione attuativa, il ricorso al subappalto purché soddisfatte, tra le altre specificate nella suddetta norma, le seguenti condizioni fondamentali:

- l'operatore economico, facendo riferimento alla classificazione e relativa nomenclatura di cui all'art. 3 del Disciplinare di gara, abbia specificato nell'offerta tariffaria formulata in occasione della procedura d'affidamento del presente accordo le attività d'articolazione del servizio di distruzione che in fase di contrattazione attuativa, fatte salve le esigenze operative imposte da circostanze eccezionali di difficile previsione, sarebbero state sicuramente o possibilmente oggetto di subappalto, e per ciascuna di esse una terna di possibili subappaltatori i quali, tutti, non possono aver partecipato alla procedura di affidamento dell'accordo direttamente o tramite partecipazione alle forme associative di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 (è possibile che uno o più subappaltatori compaiano in più terne, ciò purché titolari delle qualifiche necessarie per lo svolgimento delle rispettive attività d'articolazione del servizio di distruzione);

- il contratto di subappalto non superi la quota del 30% del valore complessivo del servizio di distruzione oggetto del singolo contratto d'attuazione (n.b. tale limite va rispettato anche nel caso in cui nel contesto di un contratto d'attuazione vengano stipulati più subappalti, il cui valore cumulato pertanto non potrà superare il 30% del valore del negozio giuridico matrice - n.b. i valori dei contratti di conferimento in discarica non verranno considerati ai fini del calcolo della quota del 30%);

- il subappaltatore sia titolare dei requisiti (requisiti di ordine generale nonché prescritti dalla normativa nazionale d'anticorruzione e antimafia e i requisiti di idoneità professionale) *ex* artt. 7 e 8 del Disciplinare di gara, fatta eccezione per la certificazione antimafia (comunicazione o informazione) qualora il contratto di subappalto non abbia oggetto e valore sufficienti per l'attivazione degli obblighi di accertamento e attestazione di cui alla legge 159/2011, e sia iscritto alle categorie dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali riguardanti le attività gestorie oggetto di cessione (va da se, pertanto, che nel caso in cui il subappalto non abbia per oggetto attività di rilevanza ambientale l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali non è richiesta) - vd. art. 11 del Disciplinare di gara;

- l'Operatore economico aggiudicatario pratichi per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di affidamento, con ribasso non superiore al 20% e nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente accordo e nel puntuale contratto attuativo;

- l'Operatore economico aggiudicatario corrisponda al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera relativi alla prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

- L'Operatore economico aggiudicatario chieda l'autorizzazione al subappalto alla Stazione appaltante con apposita istanza da inoltrare entro 20 gg. (10 gg. se il valore del subappalto è inferiore al 2% del valore del relativo contratto attuativo oppure inferiore a 100.000 €) dall'inizio dell'esecuzione della porzione del servizio demolitorio subappaltato e alla quale accludere:

· una copia del contratto di subappalto (n.b. contenente a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010);

· la dichiarazione dell'Operatore economico aggiudicatario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il subappaltatore (nel caso di forme associative *ex* 45 del D.lgs 50/2016 a tale dichiarazione sono tenuti tutti i soggetti partecipanti);

· la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

· la dichiarazione del subappaltatore attestante la estraneità rispetto alle situazioni d'incompatibilità di cui alla normativa Anticorruzione, Legge 190/2012, del proprio rappresentante legale nonchè impiegati e/o collaboratori;

· la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore degli altri requisiti e capacità di cui al terzo punto dell'elenco di cui al presente articolo e dell'art. 11 del Disciplinare di gara.

- l'Agenzia autorizzi il subappalto entro 30 giorni (15 gg se il valore del subappalto è inferiore al 2% del valore del relativo contratto attuativo oppure inferiore a 100.000 €) dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Operatore economico aggiudicatario.

l'Operatore economico rimarrà, comunque, responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante in ordine al perfetto adempimento dell'intero contratto d'appalto e, quindi, ai danni contrattuali ed extracontrattuali di eventuale derivazione dallo svolgimento di tutte le attività direttamente o indirettamente connesse all'esecuzione del servizio di distruzione, mentre sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli:

- obblighi retributivi e contributivi gravanti sul subappaltatore ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 276/2003;

- obblighi che il subappaltatore ha nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- obblighi in materia di sicurezza a cui il subappaltatore deve adempiere secondo la normativa vigente;

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Fatte salve le eccezioni di cui all'art. 105, comma 13, del D .Lgs. 50/2016 (quando il subappaltatore è una micro o piccola impresa, ne faccia espressa richiesta e la natura del contratto lo consente oppure l'appaltatore è inadempiente) il pagamento delle prestazioni subappaltate sarà fatto direttamente all'Operatore economico aggiudicatario nelle modalità e secondo la tempistica di cui all'art. 1, il quale entro 20 gg. dovrà trasmettere alla Stazione appaltante copia delle fatture quietanzate da parte dei subappaltatori.

Art. 5 Subcontratti.

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 è consentito in sede di contrattazione attuativa, il ricorso, altresì, al subcontratto purché soddisfatta, tra le altre specificate nella suddetta norma, la seguente condizione fondamentale:

- l'operatore economico affidatario comunichi all'Agenzia, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto attuativo l'importo, l'oggetto e le generalità della controparte dello stesso.

Anche i subcontratti come i subappalti in quanto integranti la filiera delle imprese devono riportare, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Fatte salve le eccezioni di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 (quando l'appaltatore è inadempiente), il pagamento delle prestazioni "subcontrattate" sarà fatto direttamente all'Operatore economico aggiudicatario nelle modalità e secondo la tempistica di cui all'art. 1, il quale entro 20 gg. dovrà trasmettere alla Stazione appaltante copia delle fatture quietanzate da parte del "subcontraente".

Art. 6 Divieto cessione.

L'accordo quadro ed i relativi contratti attuativi non sono suscettibili di cessione.

Art. 7 Controllo delle prestazioni.

Le operazioni di distruzione dovranno avvenire nel rispetto del presente accordo e delle puntuali pattuizioni attuative delle leggi vigenti, tra le quali il T.U. dell'ambiente, D.lgs. 152/2006, e delle buone regole d'arte.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, 101 e 102 del D.lgs. 50/2016, l'esecuzione del contratto si svolgerà sotto la vigilanza del R.U.P e del Direttore dell'esecuzione, i quali, più dettagliatamente, nel rispetto delle rispettive competenze di cui agli artt. 31, 101, 102 e 111 del D.lgs.50/2016, provvederanno:

- al coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;

- alla redazione, accertata la regolare esecuzione del contratto, del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione e del certificato di pagamento, oppure, in caso contrario, alla segnalazione e contestazione delle inadempienze riscontrate.

Si specifica che, come statuito dalla circolare normativa del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla certificazione di verifica di conformità dell'Agenzia, deve far seguito, ai fini del perfezionamento del processo d'accertamento del regolare adempimento del singolo contratto attuativo, il rilascio dell' "attestazione di verifica della buona esecuzione dei lavori e di assenza di residui inquinanti pericolosi nello spazio interessato dalla bonifica" da parte della Capitaneria di Porto e dell'ARPA competenti per territorio (vd. *supra* art. 1).

Art. 8 Penali.

In caso d'inadempimento da parte dell'Operatore economico aggiudicatario, la Stazione appaltante potrà applicare le seguenti penali:

- per mancato rispetto del termine di ultimazione delle prestazioni: 1 per cento del corrispettivo pattuito per ogni giorno lavorativo di ritardo.

- per ogni prestazione non resa a regola d'arte oppure irrispettosa dei particolari standard qualitativi definiti in sede negoziale, o, ancora, svolta in spregio alle pattuite modalità d'esecuzione: 10 per cento del corrispettivo pattuito.

In ogni caso in cui si applica la suddetta penale, si conviene espressamente la risarcibilità dell'ulteriore danno, ove ne ricorrano i presupposti, ex art. 1282 c.c.

L'inadempimento sarà contestato per iscritto da parte del Direttore dell'esecuzione (con trasmissione di copia alla Sezione Acquisti).

L'Operatore economico potrà proporre le proprie controdeduzioni per iscritto nel termine perentorio di 10 gg. e qualora le stesse non fossero presentate oppure, a giudizio del RUP, inviate tempestivamente o accolte, potranno essere applicate le suddette penali.

Art. 9 Risoluzione dei contratti attuativi

I contratti attuativi si risolvono immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo o non rispettando la relativa procedura canonica d'accertamento (vd. art. 1);
- reiterata inosservanza delle fasi di esecuzione contrattuale e dei relativi termini concordati così come specificati nell'art. 1 del presente accordo e nei relativi cronoprogrammi;
- inadempimento singolo o plurimo delle obbligazioni contrattuali tale da motivare l'applicazione, *ex* art. 7, di una o più penali d'entità eccedente il 25% del contratto;
- altri casi espressamente previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Con la risoluzione del contratto, sorge in capo alla Stazione appaltante il diritto di affidare a terzi il relativo servizio, o la restante parte, in danno dell'Operatore economico inadempiente.

E' fatta salva, in ogni caso, la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Art. 10 Risoluzione dell'accordo quadro

L'Accordo Quadro si risolve immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- esito negativo delle verifiche amministrative effettuate sull'Operatore economico aggiudicatario
- cessazione dell'attività di impresa in capo all'Operatore economico aggiudicatario;
- perdita, eccezionale revoca o naturale scadenza senza contestuale rinnovo da parte dell'Operatore economico aggiudicatario o delle eventuali imprese consorziate, raggruppate e ausiliarie di uno dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 7, 8 e 9 del Disciplinare di gara;
- perdita per eccezionali nullità, annullamento, risoluzione e recesso o naturale scadenza senza contestuale rinnovo della polizza assicurativa C.A.R. (*Contractors All Risks*) e della garanzia definitiva di cui all'art. 10 del Disciplinare di gara;
- affidamento in subappalto di parte delle attività del servizio di distruzione senza previa autorizzazione dalla Stazione appaltante;
- affidamento in subcontratto di parte delle attività del servizio di distruzione senza previa comunicazione alla Stazione appaltante dei dati di cui all'art 5;
- violazione da parte dell'Operatore economico, dei partecipanti alla sua eventuale forma associativa ex art. 45 del D.lgs 50/2016 oppure del subappaltatore della clausola di cui all'art. 12 (vd. *infra*);

- violazione da parte dell'Operatore economico dei partecipanti alla sua eventuale forma associativa ex art. 45 del D.lgs 50/2016 oppure del subappaltatore della clausola di cui all'art. 13 (vd. *infra*);

- esecuzione di pagamenti in violazione delle prescrizioni di cui alla Legge L. 136/2010 e s.m.i., in specie, senza ricorrere allo strumento del bonifico su conto dedicato, aperto presso una banca oppure la società Poste italiane s.p.a. e destinato a registrare i movimenti finanziari in ingresso ed in uscita giustificati dall'esecuzione dal presente accordo e i relativi contratti attuativi, subappalti e subcontratti;

- rinuncia, per qualsiasi motivo, da parte dell'Operatore economico aggiudicatario a sottoscrivere uno o più contratti attuativi e quindi a farsi cessionario delle relative imbarcazioni e prendere carico dei corollari obblighi demolitori;

- risoluzione per inadempimento imputabile all'Operatore economico aggiudicatario, quindi, anche per circostanze ad esso non direttamente riferibili ma determinate dalle eventuali imprese consorziate, raggruppate, ausiliarie e subappaltatrici, di uno più contratti attuativi;

- inadempimenti contrattuali determinanti singolarmente o cumulativamente a carico della Stazione appaltante danni risarcibili d'entità superiore al 3% del valore massimo del presente accordo;

- cessione parziale o totale dell'accordo quadro o dei relativi contratti attuativi da parte dell'Operatore economico aggiudicatario;

- altri casi espressamente previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La risoluzione dell'accordo determina automaticamente la contestuale risoluzione dei contratti attuativi dallo stesso retti e ancora in fase d'esecuzione.

Con la risoluzione dell'accordo, sorge in capo alla Stazione appaltante il diritto di affidarlo nella misura della porzione residua a terzi, eventualmente, ricorrendone le condizione di prescrizione normativa (vd. art. 110, D.Lgs 50/2016), tramite scorrimento della graduatoria delle offerte, in danno dell'Operatore economico inadempiente.

E' fatta salva, in ogni caso, la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Art. 11 Recesso

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere dall'accordo quadro e dai relativi contratti attuativi in ogni momento, con le forme e le modalità stabilite dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art 12 Novazioni, variazioni e modifiche contrattuali.

Qualunque novazione, modifica, e/o variazione contrattuale deve avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e quindi preceduta e supportata dal consenso ed apposita relativa disposizione dell'Agenzia.

Rispetto, in specie, alla modifica della durata quadriennale dell'Accordo quadro, l'Agenzia si riserva la possibilità di ampliarlo entro i limiti di cui al comma 11 del predetto articolo ovvero nella misura necessaria per l'attivazione, svolgimento e conclusione della procedura necessaria per un nuovo affidamento. In tal caso, la parte privata è tenuta all'esecuzione delle prestazioni richieste alle stesse condizioni economiche tecniche e disciplinari dell'ordinamento contrattuale già sottoscritto e a scadenza rinnovata.

Le novazioni, variazioni e modifiche non rispondenti a tali principi di massima non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi, senza alcuna eccezione.

Art 13 Lavoro, salute e sicurezza.

L'Operatore economico aggiudicatario ed i soggetti partecipanti alle sue forme associative di cui all'art.45 del D.lgs 50/2016 si obbligano all'osservanza per tutta la durata dell'accordo e dei relativi contratti attuativi di tutte le prescrizioni vigenti in materia contributiva e previdenziale nonché, in ordine alla disciplina del rapporto di lavoro in seno alla rispettiva organizzazione intesa tout court, ovvero, sotto entrambi i profili normativo ed economico, dei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona d'inscrizione delle prestazioni di distruzione.

L'Operatore economico aggiudicatario ed i soggetti partecipanti alle sue forme associative di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016 si obbligano, altresì, all'osservanza per tutta la durata dell'accordo e dei relativi contratti attuativi delle prescrizioni vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Operatore economico si obbliga, infine, a far osservare anche ai subappaltatori integrati nella filiera della imprese le prescrizioni di cui sopra, in materia contributiva, previdenziale, normativo-retributiva e di sicurezza.

Al fine di verificare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Operatore economico, dei soggetti partecipanti alle sue forme associative di cui all'art.45 del D.lgs 50/2016 nonché del subappaltatore, la Stazione appaltante procederà alla richiesta di apposita certificazione (D.U.R.C.) all'ente previdenziale di rispettiva appartenenza, attivando, in caso di irregolarità, la procedura di intervento sostitutivo previsto dalla vigente normativa (art. 29 del D.lgs. 276/2003).

In caso di violazione da parte dell'Operatore economico aggiudicatario, dei partecipanti alle forme associative di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016 e del subappaltatore (ciò in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 80 e 105 d D.lgs 50/2016 e del delineato principio per cui l'appaltatore dante causa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme in materia contributiva, previdenziale, normativo-retributiva e di sicurezza da parte del subappaltatore) di tali disposizioni, è prevista la possibilità per la Stazione appaltante di azionare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9.

Art. 14 Soggezione al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al patto di integrità (L. 190/2012 s.m.i.).

L'Operatore economico aggiudicatario e gli operatori partecipanti alla sua eventuale forma associativa ex art 45 del D.lgs 50/2016 si intendono obbligati al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013.

L'Operatore economico aggiudicatario, inoltre, dovrà costantemente osservare, unitamente al Responsabile della Sezione Acquisti dell'Agenzia, il patto di integrità previsto dall'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").

Ai medesimi obblighi è tenuto anche il subappaltatore e a tal fine l'Operatore economico s'impegna a inserire nel relativo contratto di subappalto gli opportuni richiami.

In caso di violazione dei suddetti obblighi da parte di uno solo degli specificati soggetti passivi, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere l'accordo e con esso i relativi pendenti contratti attuativi.

Art. 15 Obbligo di riservatezza.

L'Operatore economico dovrà richiamare l'attenzione sull'obbligo di tutti i dipendenti di osservare il più scrupoloso segreto su quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività operativa, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione.

Art. 16 Trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003).

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., la Stazione appaltante, titolare del trattamento dei dati forniti, informa che i medesimi saranno utilizzati esclusivamente ai fini della stipula e gestione del presente accordo e dei relativi contratti attuativi e saranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Con l'accettazione della presente, l'Operatore economico aggiudicatario esprime il proprio consenso al trattamento dei dati.

Art. 17 Spese

<u>Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara</u> sostenute dalla Stazione appaltante devono essere rimborsate dall'Operatore economico aggiudicatario entro il termine di 60 gg. dalla determina direttoriale di aggiudicazione (vd. art 5, comma 2, d.m. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016).

L'imposta di registro dovuta per la registrazione dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi, da effettuarsi solo in caso d'uso presso il competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate, è a totale ed esclusivo carico dell'Operatore economico aggiudicatario. In tal caso, l'imposta sull'Accordo quadro deve essere assolta dall'Operatore economico aggiudicatario in misura fissa, mentre per i contratti attuativi opera il principio dell'alternatività dell'imposta, cioè l'imposta di registro, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti al momento della stipula, è dovuta dall'Operatore economico aggiudicatario per i servizi non sottoposti ad IVA.

L'imposta di bollo, anche essa a carico dell'Operatore economico aggiudicatario, è dovuta nella misura di legge (16 € ogni pagina, ovvero, ogni 4 facciate) sia sull'Accordo quadro sia sui contratti attuativi.

Le obbligazioni doganali e il pagamento degli eventuali dazi e diritti connessi, d'insorgenza determinata dalla generazione ed eventuale importazione di rifiuti, rottami, prodotti energetici e lubrificanti in occasione dell'espletamento delle attività di distruzione delle imbarcazioni, sono anche essi a carico dell'Operatore economico aggiudicatario.

Art. 18 Foro competente.

Per ogni controversia inerente alla stipula e all'esecuzione dell'accordo quadro nonché dei relativi contratti d'attuazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Art 19 Clausola di chiusura.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare di gara nonché alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, al Codice Civile italiano ed, in generale, alla normativa applicabile in materia.

L'operatore aggiudicatario	Il Direttore dell'Ufficio di Supporto
_____	Vito De Benedictis
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 del Codice civile, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell'Accordo Quadro: artt. 8, 9, 10 e 18.

L'operatore aggiudicatario	Il Direttore dell'Ufficio di Supporto
_____	Vito De Benedictis
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

CDF/LU